

**CONSORZIO
PER LA ZONA DI SVILUPPO
INDUSTRIALE
DEL PONTE ROSSO**

**Via Forghia, 11 - 33078 S. VITO AL TAGLIAMENTO
(PORDENONE)**

REGOLAMENTO DI FOGNATURA

INDICE

CAPO I: NORME GENERALI.....	3
ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ART. 2 - OBBLIGO DI OSSERVANZA.....	3
ART. 3 – COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI DELLO Z.I.P.R.	3
ART. 4 –SISTEMI DI COLLETTAMENTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE CONSORTILI	4
ART. 5 – DEFINIZIONI	4
ART. 6 – OBBLIGO DI AUTORIZZAZIONE	6
ART.7 - AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO	6
ART.8 - SPESE PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE.....	7
CAPO II: NORME TECNICHE GENERALI.....	8
ART. 9 – RETI FOGNARIE INTERNE E POZZETTI DI ISPEZIONE.....	8
ART. 10 – IMMISSIONE VIETATE	8
ART. 11 -IMMISSIONE INVOLONTARIA DI SOSTANZE NON AUTORIZZATE	8
CAPO III: DISCIPLINA DEGLI SCARICHI NELLE RETI FOGNARIE	10
ART. 12 – RECAPITO DELLE ACQUE REFLUE	10
ART. 13 – ACQUE REFLUE DOMESTICHE ED ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE	10
ART. 14– ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN FOGNATURA NERA	10
ART. 15 – ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN FOGNATURA BIANCA	11
ART. 16 - SCARICHI DI SOSTANZE PERICOLOSE	11
ART. 17 – ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO.....	11
ART. 18 – GESTIONE DEI SISTEMI DI DEPURAZIONE	12
ART. 19 – AUTOCONTROLLI	13
ART. 20 – APPROVVIGIONAMENTO AUTONOMO D’ACQUA	13
CAPO IV: OPERE DI ALLACCIAMENTO	14
ART. 21 - OPERE DI ALLACCIAMENTO IN SEDE STRADALE.....	14
ART. 22 - RIPARAZIONE DEI CONDOTTI DI ALLACCIAMENTO	14
ART. 23 - DISPOSIZIONI EDILIZIE	14
ART. 24 – AUTORIZZAZIONE AGLI ALLACCIAMENTI PER NUOVI INSEDIAMENTI E MODIFICHE DEGLI ESISTENTI	14
ART. 25 CANALIZZAZIONE DI ALLACCIAMENTO	15
ART. 26 - PRESCRIZIONI TECNICHE (allegati A – B).....	15
ART. 27- VISITA TECNICA.....	16
ART. 28 – MANUTENZIONE PULIZIA E RIPARAZIONE DEI MANUFATTI	16
CAPO V: PROCEDURE ED ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI.....	17
A) RILASCIO DELL’ AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA PER NUOVO SCARICO E PER VARIAZIONE QUALI/QUANTITATIVA DELLO SCARICO PREESISTENTE E AUTORIZZATO.....	18
<u>DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA.....</u>	18
B) RINNOVO O CAMBIO DI TITOLARITÀ DELL’AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE IN FOGNATURA CONSORTILE BIANCA E NERA	19
<u>DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA.....</u>	19
CAPO VI: NORME FINANZIARIE.....	24
CAPO VII: ISPEZIONI E CONTROLLI	27
CAPO VIII: SANZIONI.....	29
CAPO IX: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	30
ART. 53 - DISPOSIZIONI PRECEDENTI	30
ALLEGATO A.....	31
ALLEGATO B	32

CAPO I: NORME GENERALI

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina gli scarichi di qualsiasi natura che sono recapitati nella pubblica fognatura della zona denominata “Zona di Sviluppo Industriale del Ponte Rosso” ed individuata dal P.I.P. (approvato dal Comune di San Vito con deliberazione n. 119 del 19.4.74) attualmente delimitata con le deliberazione del Consiglio comunale di San Vito al Tagliamento n. 5 del 05 febbraio 2007.

L’attuale gestore del sistema di fognatura, collettamento e depurazione è il Consorzio per la “Zona di Sviluppo Industriale del Ponte Rosso” (Z.I.P.R.).

In ottemperanza all’art. 107 del D.Lgs. 152/06, il presente regolamento ha lo scopo di stabilire:

- tipologia delle acque reflue soggette ad autorizzazione da parte del Consorzio;
- modalità di presentazione delle domande di autorizzazione allo scarico in fognatura;
- norme tecniche e la disciplina delle immissioni di acque reflue nella fognatura consortile;
- modalità di controllo degli scarichi;
- norme tecniche di allacciamento;

Il presente regolamento si applica anche:

- ai sistemi di fognatura e collettamento che si colleghino alla rete fognaria consortile descritta all’art. 3;
- ai sistemi di fognatura, collettamento e/o depurazione, gestiti dal Consorzio ZIPR per conto di altri Enti o soggetti.

ART. 2 - OBBLIGO DI OSSERVANZA

Dalla data di approvazione del presente Regolamento, i titolari di scarichi in essere e di futura autorizzazione, di qualsiasi tipo e natura, che si immettono nelle reti fognarie di tipo separato e/o misto, sono tenuti, all’osservanza delle norme, dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento.

Tutti gli insediamenti, devono essere collegati alla rete di fognatura e collettamento consortile.

Il recapito (fognatura bianca o nera) degli scarichi è stabilito dal presente regolamento, sulla base della loro natura oggettiva (attività da cui si generano, qualità e quantità delle acque reflue).

ART. 3 – COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI DELLO Z.I.P.R.

Il Consorzio è delegato dal Comune di S. Vito al Tagliamento a realizzare e gestire il sistema di fognatura, collettamento e depurazione dell’area P.I.P., denominata Zona di Sviluppo Industriale del Ponte Rosso, suddivisa nella zona artigianale ed industriale; ulteriori deleghe possono essere date al Consorzio da altri Enti o Soggetti Gestori del Servizio Pubblico.

La gestione del servizio garantisce il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell’art. 101 c. 1 e 2, del D.Lgs. 152/06, preserva i sistemi di fognatura,

collettamento e depurazione da danneggiamenti o disservizi conseguenti ad immissioni non compatibili.

Il Consorzio assume le funzioni del Gestore del Servizio Pubblico in base a **conferimento / delega** con specifico atto da parte dell'Ente o Soggetto, nel cui territorio sono ubicati i sistemi stessi di collettamento, fognatura e depurazione.

ART. 4 – SISTEMI DI COLLETTAMENTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE CONSORTILI

Le rete fognaria consortile della zona industriale e quella artigianale sono costituite da due sistemi di fognatura e collettamento denominati “fognatura bianca” e “fognatura nera”. La fognatura nera è dotata di impianto di depurazione finale che, per la zona industriale, è gestito dal Consorzio stesso mentre, per la Zona Artigianale, da altro Gestore.

La rete fognaria consortile convoglia acque reflue urbane come definite dall'art.74 c. 1, i) del D.Lgs 152/06; essa raccoglie e allontana, dagli insediamenti della “Zona di Sviluppo Industriale del Ponte Rosso”, le acque provenienti dalle attività umane in generale e meteoriche di dilavamento.

ART. 5 – DEFINIZIONI

Si fa riferimento in generale alle definizioni dell'art. 74 del D.Lgs. 152/06 e ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 4/08 e della normativa attualmente vigente in materia, quindi si intende per:

Insedimenti allacciati: gli insediamenti produttivi, commerciali o di servizi realizzati nell'area individuata dal P.I.P. di S. Vito al Tagliamento come “Zona di Sviluppo Industriale del Ponte Rosso” e di altre zone servite dalle reti fognarie come individuate dall'art. 1 ultimo capoverso.

Scarico terminale: l'immissione diretta in fognatura, per il quale si chiede l'autorizzazione. L'art. 74 c. 1 lettera ff), del D.Lgs. 152/06 e D.Lgs.4/08, definisce "scarico": *qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore, nel suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'art.114 del D.Lgs. 152/06 in uno stesso insediamento vi possono essere più scarichi “terminali”.*

Linee di processo o attività e scarico parziale: ogni scarico terminale può essere generato dalla commistione di acque reflue; il sistema di scarico, che, pertanto, può essere costituito da processi produttivi e/o attività umane e/o acque meteoriche, nonché dai relativi sistemi di collettamento e di eventuale depurazione.

Ogni sistema può originare uno scarico “parziale” che miscelandosi ad altri scarichi parziali origina lo scarico terminale.

Acque reflue di scarico: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico; le acque possono essere date dalla commistione di una o più tipologie di acque da individuarsi come:

acque da raffreddamento,

acque meteoriche,

acque meteoriche che trasportano con se elementi residuali da attività e stoccaggi in aree esterne presso l'insediamento,

immissione da pozzo, vasche antincendio, ...

acque domestiche,

acque da ciclo produttivo prive di trattamento di depurazione,

acque da ciclo produttivo depurate.

Scarico di acque meteoriche: qualsiasi immissione, diretta tramite condotta in rete fognaria ,di acque generate da eventi meteorici e dilavanti piazzali ed aree scoperte presso i singoli insediamenti, indipendentemente dalla loro natura inquinante.

Sistema di depurazione: il sistema la cui finalità è quella di abbattere la concentrazione degli elementi inquinanti, per adeguare lo scarico in fognatura alle concentrazioni limite previste da legge e dal presente regolamento; esso può essere costituito da depuratore chimico-fisico e/o biologico, vasche di separazione, disoleatori, ...

Pozzetto di ispezione intermedio e finale: manufatto su cui effettuare i prelievi di campioni di acqua come previsto dall'art. 101 c. 3; il primo permette il campionamento degli scarichi parziali, il secondo degli scarichi terminali.

Altre definizioni

Rete fognaria: un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane;

Fognatura separata: la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento, e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia (denominata in seguito semplicemente fognatura bianca), e la seconda adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia (denominata in seguito semplicemente fognatura nera);

Canalizzazione interna privata: l'insieme di uno o più condotti di fognatura, che sviluppandosi all'interno dei singoli fabbricati si prolungano sino al limite della proprietà ed al pozzetto di ispezione;

Canalizzazione esterna: la parte della canalizzazione necessaria al collegamento dal pozzetto d'ispezione posto al limite esterno delle proprietà, fino al collettore fognario pubblico ;

Trattamento appropriato: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità ovvero sia conforme alle disposizioni della parte terza del Decreto n. 152/06;

Trattamento primario: il trattamento delle acque reflue che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi mediante processi fisici e/o chimico-fisici e/o altri, a seguito dei quali prima dello scarico il BOD5 delle acque in trattamento sia ridotto almeno del 20% ed i solidi sospesi totali almeno del 50%;

Trattamento secondario: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazioni secondarie, o un altro processo in cui vengano rispettati i requisiti di cui alla tabella 1 dell'allegato 5 del Decreto Legislativo 152/06 e successive modifiche ed integrazioni;

Disinfezione: trattamento delle acque reflue mirato a ridurre l'attività patogena al di sotto di un determinato livello;

Stabilimento industriale o semplicemente stabilimento: area sottoposta al controllo di un unico gestore, nella quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione e/o l'utilizzazione delle sostanze di cui all'allegato 8 alla parte terza del Decreto n.152/06, ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;

ART. 6 – OBBLIGO DI AUTORIZZAZIONE

Tutti gli scarichi di acque reflue, definiti dall'art. 5, in quanto derivanti dagli insediamenti allacciati devono essere autorizzati. L'autorizzazione è rilasciata dal Consorzio per la "Zona di Sviluppo Industriale del Ponte Rosso" (Z.I.P.R.).

Il rilascio dell'autorizzazione è regolato dall'art. 124 del D.lgs.152/06 ed è previsto nei seguenti casi:

- Autorizzazione a nuovo scarico (deve essere preventiva all'attivazione dello scarico in fognatura);
- Autorizzazione a ogni variazione qualitativa e quantitativa o recapito dello scarico (deve essere preventiva alla modifica dello scarico in fognatura);
- Rinnovo dell'autorizzazione allo scarico;
- Cambio di titolarità;

La domanda di autorizzazione, redatta in base a specifica modulistica predisposta con procedure interne del Consorzio ZIPR, è presentata al Consorzio stesso dal titolare dell'attività, o dal Legale Rappresentante delle attività, da cui si genera lo scarico.

Il Consorzio, con appositi atti, stabilisce a carico del richiedente le spese istruttorie per il rilascio dell'autorizzazione e la citata modulistica.

Nell'apportare modifiche ai sistemi di scarico all'insediamento, che non modifichino né la qualità né la quantità delle acque di scarico, va presentata una comunicazione al Consorzio, descrivendo tecnicamente gli interventi.

ART.7 - AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

L'autorizzazione allo scarico di cui al precedente art.6 è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico, a seguito di specifica istanza presentata secondo le modalità riportate nel presente Regolamento.

Il Consorzio provvede entro i termini legislativi vigenti di cui art.124 c.7 D.Lg. 152/06 (90 giorni) dalla ricezione della domanda.

Salvo quanto previsto dal D.L.gsl.18/02/2005 n. 59, le autorizzazioni allo scarico hanno validità di anni 4 (quattro) e deve esserne richiesto il rinnovo un anno prima della scadenza. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata.

Per le autorizzazioni di scarico di acque reflue provenienti da processo produttivo immesso in fognatura, il rinnovo deve essere espresso entro il termine suddetto e, nel caso il Consorzio non provveda entro detto termine, l'autorizzazione s'intende temporaneamente concessa per i successivi sessanta giorni, salvo revoca.

Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'art.108 del D.Lgs.152/06, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente.

La modifica sostanziale qualitativa e quantitativa dello scarico comporta la richiesta di una nuova autorizzazione allo scarico.

L'autorizzazione allo scarico potrà essere soggetta in qualsiasi momento all'imposizione, da parte del Consorzio, di prescrizioni speciali, anche ad integrazione di quelle contenute nel presente Regolamento e nell'autorizzazione stessa, qualora fossero intervenute variazioni allo scarico, all'utilizzo del collettore o alla capacità ricettiva della rete fognaria che possano comportare danni a persone o cose, pregiudizio per l'igiene pubblica, serio aggravio degli oneri manutentivi e di gestione della rete fognaria o dell'impianto di depurazione.

L'autorizzazione potrà essere altresì modificata, integrata o revocata in qualsiasi momento in applicazione di nuove norme statali o regionali rilevanti per il servizio oggetto del presente Regolamento.

ART.8 - SPESE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Le spese per sopralluoghi e l'istruttoria delle autorizzazione, dei rinnovi e dei pareri allo scarico o allacciamento, sono a carico del richiedente.

Gli oneri occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle istanze di autorizzazione allo scarico per le acque reflue industriali sono a carico dei titolari dei singoli insediamenti.

Il Consorzio ZIPR determina con proprio atto di carattere generale, l'importo che il richiedente, titolare dello scarico, è tenuto a versare. Contestualmente al rilascio dell'autorizzazione, è determinato l'ammontare complessivo delle spese, a carico del richiedente, ivi comprese il costo delle eventuali analisi di controllo da effettuare direttamente dopo l'avvenuto scarico.

Le modalità e la tempistica dei versamenti è definita dal Consorzio ZIPR con proprio provvedimento amministrativo.

Sono altresì a carico dei richiedenti le spese le imposte di bollo ed eventuali spese di notifica relative ai provvedimenti previsti dal presente Regolamento.

CAPO II: NORME TECNICHE GENERALI

ART. 9 – RETI FOGNARIE INTERNE E POZZETTI DI ISPEZIONE

Per i nuovi insediamenti produttivi, commerciali e di servizi, le reti di scarico delle acque reflue devono prevedere linee di collettamento separate per le acque di processo, domestiche ed assimilate, di raffreddamento e meteoriche, con idonei pozzetti di ispezione intermedi per il campionamento degli scarichi parziali. In caso di dimostrata impossibilità tecnica e per gli insediamenti esistenti, devono comunque essere rispettati il divieto di diluizione e la possibilità di accertare, mediante pozzetti intermedi di ispezione per gli scarichi parziali, le caratteristiche delle acque reflue di processo, prima della loro miscelazione con acque di raffreddamento e/o meteoriche e/o di pozzo.

Di norma, salvo dimostrata impossibilità tecnica, lo scarico terminale delle diverse acque reflue dovrà avvenire mediante un collettore in fognatura bianca ed uno in fognatura nera, dotati di pozzetto di ispezione esterno la recinzione di proprietà.

I pozzetti di ispezione intermedi e finale devono essere realizzati in accordo agli schemi di cui all'allegato A e B ed in modo:

- da essere accessibili per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo, con le modalità attualmente previste dal D.Lgs. 152/06;
- che l'accesso avvenga in condizioni di sicurezza ed in modo agevole

Nel caso non fosse possibile la realizzazione del pozzetto d'ispezione accessibile all'esterno della proprietà, il posizionamento alternativo dovrà comunque consentire il diretto ed immediato svolgimento delle attività di controllo e prelievo di campioni. Se l'area su cui è ubicato il pozzetto è presidiata o recintata, l'accesso al punto di misurazione, da parte del personale addetto al controllo, dovrà essere garantito e consentito senza indugi.

Per le acque reflue industriali contenenti le sostanze della tabella 5 dell'allegato 5, Parte Terza al D.Lgs.152/06, il pozzetto di ispezione s'intende fissato subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo.

ART. 10 – IMMISSIONE VIETATE

È vietato immettere nella pubblica rete fognaria rifiuti liquidi, rifiuti costituiti da acque reflue autotrasportati, sostanze infiammabili e/o esplosive, sostanze radioattive, sostanze che sviluppino gas e/o vapori tossici o che possano danneggiare le condotte e gli impianti della pubblica fognatura e comprometterne il funzionamento.

Sono altresì vietati gli scarichi non autorizzati dal Consorzio e che non rispettano i limiti di accettabilità prescritti; inoltre sono vietate le immissioni di acque reflue non dichiarate nella domanda per l'autorizzazione allo scarico e nella documentazione allegata.

ART. 11 -IMMISSIONE INVOLONTARIA DI SOSTANZE NON AUTORIZZATE

Se involontariamente scarichi o immissioni di sostanze non autorizzate ai sensi del presente Regolamento giungono o si teme che giungano nella rete fognaria, gli utenti del relativo scarico dovranno darne immediatamente notizia al Consorzio e nel contempo attivarsi per contenere e/o eliminare l'immissione.

Le spese per eliminare l'immissione abusiva involontaria e le sue conseguenze, o impedirla nel caso in cui sia incombente sono a totale carico degli utenti suddetti.

Sono fatte salve le specifiche disposizioni di cui al Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 parte quarta, titolo V, recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, nonché le norme di cui al Titolo V del D.Lgs 152/06 .

CAPO III: DISCIPLINA DEGLI SCARICHI NELLE RETI FOGNARIE

ART. 12 – RECAPITO DELLE ACQUE REFLUE

Non è ammessa in fognatura nera qualsiasi immissione di acque prive di inquinanti o che, prima dell'immissione in rete, rispettino i limiti di emissione per lo scarico in acque superficiali (quali, ad esempio, acque da pozzo e acque di raffreddamento provenienti da impianti di refrigerazione o attività produttive salvo non siano suscettibili di contaminazioni); il loro scarico dovrà essere effettuato nella fognatura bianca.

Non sono ammessi in fognatura nera scarichi industriali che possano comportare, per qualità e quantità, un abbassamento del carico organico in ingresso al depuratore o che possano comportare disfunzioni nei processi biologici del Depuratore stesso.

ART. 13 – ACQUE REFLUE DOMESTICHE ED ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE

Le immissioni di acque reflue domestiche purchè derivanti da civile abitazione e confluenti direttamente in fognatura senza nessuna intersezione, sono sempre ammesse nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore, le assimilate alle domestiche in quanto derivanti dagli insediamenti produttivi allacciati sono sottoposte ad autorizzazione di cui all'art. 6.

Fermo restando il rispetto del presente regolamento gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate in generale (come individuate dall'art. 101 c. 7 lettera e) del D.Lgs. 152/06 non necessitano di alcun tipo di trattamento, salvo diverse indicazioni del Consorzio Ponte Rosso, le acque dalle mense aziendali vanno sottoposte a trattamento per i grassi.

I reflui assimilati ai domestici ed individuati dall'art. 101 c. 7 del D.Lgs. 152/06 lettere a, b, c, d possono essere scaricati in fognatura a condizione che le loro caratteristiche quantitative e qualitative siano compatibili con la funzionalità delle reti fognarie e del depuratore consortile; i limiti sono quelli previsti per le acque reflue industriali agli art. 12 e 13 del presente Regolamento.

Recapito:

L'immissione delle acque reflue domestiche ed assimilate dovrà avvenire nella fognatura nera; diverse indicazioni possono essere impartite dal Consorzio Z.I.P.R., sulla base delle caratteristiche quali-quantitative delle acque stesse, in particolare le acque reflue individuate dall'art. 101 c. 7 del D.Lgs. 152/06 lettere a, b, c, d.

ART. 14 – ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN FOGNATURA NERA

Disciplina generale

Gli scarichi di acque reflue industriali in fognatura nera sono soggetti alla disciplina degli scarichi industriali prevista dal decreto nazionale per lo scarico in fognatura (seconda colonna della tabella 3, allegato 5 parte terza del D.Lgs. 152/06).

Fermo restando l'inderogabilità dei valori limite di emissione prevista per i parametri individuati dall'art. 107 c. 1 del D.Lgs. 152/06 e purché sia garantito che lo scarico del depuratore consortile nel corpo idrico recettore rispetti i limiti per le acque reflue urbane per esso previsti, per le acque reflue industriali scaricate in fognatura, il Consorzio può stabilire limiti di emissione i cui valori di concentrazione siano superiori a quelli per lo scarico in fognatura. Detti limiti sono stabiliti in base alle caratteristiche quali e quantitative dello scarico industriale, della capacità di trattamento dell'impianto di depurazione e delle sue caratteristiche tecnologiche.

ART. 15 – ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN FOGNATURA BIANCA

Gli scarichi di acque reflue industriali in fognatura bianca sono soggetti alla disciplina degli scarichi industriali prevista dal decreto nazionale per lo scarico in corpo idrico superficiale (prima colonna della tabella 3, allegato 5 parte terza del D.Lgs. 152/06).

I valori limite di acque reflue industriali vanno rispettati allo scarico terminale ed allo scarico parziale in uscita dal processo produttivo, da cui si generano, o dall'impianto di depurazione prima che le acque stesse si mescolino ad acque di raffreddamento, da pozzo o ad acque che possano costituire delle forme di diluizione dello scarico terminale.

ART. 16 - SCARICHI DI SOSTANZE PERICOLOSE

Fermo restando quanto disposto dal D. Lgs 152/06 e dal D.M. 367/03, i valori limite di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose di cui alla Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 vanno rispettati all'uscita del processo produttivo, da cui si generano, o dell'impianto di depurazione prima che le acque reflue dello scarico parziale si mescolino alle acque reflue dello scarico terminale.

Allo scarico terminale, che può essere dato dalla commistione di più scarichi parziali, vanno rispettati i valori limite per tutti i parametri della tabella 3 dell'allegato 5.

ART. 17 – ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO

Aree soggette al dilavamento:

- a) piazzali ed aree scoperte sui quali avvengano operazioni, lavorazioni o lavaggi (di materiali, semilavorati, attrezzature, automezzi) o depositi di materiali, materie prime, prodotti, ecc. dai quali l'acqua meteorica trasporta con sé elementi residuali dell'attività dell'insediamento (in particolare sostanze pericolose o sostanze che creano pregiudizio al sistema di fognatura consortile ed alla qualità del corpo idrico recettore);
- b) superfici non adibite ad attività produttive quali parcheggi, piazzali di sosta e movimentazione di automezzi, ove non si svolgono attività che possono oggettivamente comportare il rischio di trascinarsi di elementi residuali dell'attività dell'insediamento, di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi al sistema di fognatura consortile ed all'ambiente.

Disciplina

Le immissioni di acque meteoriche nella rete fognaria consortile sono sottoposte ad autorizzazione di cui all'art. 6.

Sono soggette alla disciplina degli scarichi industriali prevista dal decreto nazionale per lo scarico in acque superficiali, prima colonna della tabella 3, allegato 5 parte terza del D.Lgs. 152/06.

Recapito

Di norma, l'immissione delle acque meteoriche di dilavamento dovrà avvenire nella fognatura bianca, salvo diverse indicazioni del Consorzio Ponte Rosso impartite, sulla base delle caratteristiche quali-quantitative delle acque stesse.

Sistemi di scarico e depurazione

Per scegliere e progettare un sistema di scarico e depurazione di acque meteoriche va svolta preventivamente un'accurata analisi dell'area da servire.

Tutte le acque meteoriche di dilavamento devono essere opportunamente pre-trattate al fine di rimuovere, tramite sistemi di sedimentazione accelerata o equivalenti per efficacia, la maggior parte degli inquinanti presenti.

Il sistema di trattamento viene scelto in base alla tipologia dei residui derivanti dall'insediamento ZIPR, quali ad esempio idrocarburi di origine e natura diverse (oli, benzine, emulsioni, in soluzione o adesi alle sospensioni solide), particelle solide (a densità maggiore o minore dell'acqua), sostanze in soluzione o altro.

Per il dimensionamento vanno considerate le variabili intensità e durata dell'evento piovoso, caratteristiche della superficie scolante (estensione, pendenza, scabrosità), caratteristiche della rete drenante (calibro delle condotte, lunghezza e tortuosità), ecc.

Inoltre è auspicabile la scelta di trattare tutte le acque meteoriche che trasportino con sé elementi residuali dell'attività dell'insediamento (evitando partitori di porta localizzati a monte del trattamento e che possano comportare l'invio diretto allo scarico di inquinanti).

Nel caso di presenza di idrocarburi e particelle solide sedimentabili il dispositivo da utilizzare è il disoleatore (detto anche separatore).

Nel caso di acque meteoriche derivanti da aree scoperte di cui alla lettera a), è necessario adottare trattamenti di finissaggio più spinti, rispetto ad una semplice separazione, in funzione del carico inquinante (filtri a coalescenza, adsorbimento, ecc.).

Per la realizzazione di reti di scarico di acque meteoriche, di nuovi insediamenti produttivi, commerciali e di servizio o soggetti a ristrutturazione dei sistemi fognari interni, vanno seguiti i criteri di cui all'art. 7 (reti fognarie interne); è inoltre auspicabile la separazione idraulica delle acque derivanti dalle zone a) e adottare, per queste, trattamenti più spinti in funzione della concentrazione degli inquinanti, rispetto ai trattamenti delle acque derivanti dalle aree b).

Viene considerata valida comunque la possibilità:

- di depurare congiuntamente le acque industriali e meteoriche in impianto qualora ricorrano idonee condizioni tecniche;
- di depurare efficacemente in sito le acque meteoriche anche mediante dispositivi di fito-evapotraspirazione o altre tecnologie, ai fini della prevenzione dei rischi idraulici ed ambientali dello scarico in fognatura.

Misure di sicurezza

Al fine di prevenire e/o contenere sversamenti accidentali di sostanze inquinanti o altre immissioni di reflui diversi da quelli per i quali l'autorizzazione è stata rilasciata, è necessario che l'Azienda:

- definisca procedure aziendali, formi ed informi adeguatamente il personale dipendente, adotti misure operative e idonei strumenti (materiali assorbenti, sistemi di raccolta, ecc.)
- preveda il sistema di scarico di dispositivi idonei all'intercettazione, prima dello scarico, del flusso inquinante derivante da tali eventi.

ART. 18 – GESTIONE DEI SISTEMI DI DEPURAZIONE

Il sistema di depurazione (per acque reflue industriali e meteoriche) deve essere scelto in modo adeguato in funzione della portata da trattare, degli inquinanti e loro concentrazione; deve essere gestito e tenuto in manutenzione per garantire l'efficienza di abbattimento degli inquinanti entro i limiti di legge e del presente regolamento.

Vanno adottate tutte le misure preventive tecniche ed organizzative, atte ad evitare il superamento dei limiti tabellari, anche in caso di guasto del sistema di depurazione; in quest'ultimo caso vanno predisposti tutti i sistemi di sicurezza, compresi quelli che prevedono la possibilità di fermare, in modo automatico, l'attività che allo scarico può comportare il superamento dei limiti tabellari imposti.

ART. 19 – AUTOCONTROLLI

Il titolare dello scarico è tenuto a controllare a suo carico la qualità delle acque reflue e verificarne il rispetto della disciplina imposta.

Il Consorzio nel rilasciare l'autorizzazione allo scarico della acque reflue in fognatura consortile, può prescrivere alla ditta opportuni autocontrolli sui reflui indicando i parametri da controllare, le modalità di campionamento e la frequenza.

Quindi, qualora il Consorzio ZIPR lo ritenga necessario e lo richieda, presso il singolo stabilimento industriale dovrà essere installata una stazione di controllo della qualità e/o quantità dei reflui scaricati nella rete fognaria, accessibile al personale incaricato del Consorzio ed agli altri soggetti preposti al controllo. Tutte le apparecchiature contenute dovranno essere mantenute in perfetto stato di funzionamento ed installate in un locale idoneo e a totale carico dell'insediato.

Le caratteristiche delle stazioni, dovranno essere preventivamente approvate dal Consorzio ZIPR che, in funzione delle caratteristiche dei reflui e della quantità di acque immesse nella rete fognaria, potrà richiedere:

- a) il monitoraggio in continuo con sistemi di campionamento in automatico sia di tipo fisso che mobile;
- b) l'installazione di misuratori di portata e la realizzazione di appositi vani o pozzetti (eventualmente accessoriati) per l'installazione temporanea dei campionatori automatici del Consorzio o degli altri soggetti del controllo internamente alla proprietà;
- c) l'installazione di strumenti di controllo in automatico (misurazione e registrazione), compresi analizzatori on-line nonché prescrivere le modalità di gestione degli stessi e la conservazione dei risultati che dovranno rimanere a disposizione dei soggetti addetti al controllo (nel caso di scarichi di sostanze pericolose tali dati dovranno essere conservati per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di effettuazione dei controlli).
- d) misuratori della quantità di acque approvvigionate singolarmente per i diversi usi (uso servizi igienici, raffreddamento, lavaggio, ecc....).

Dovrà essere predisposto un punto di campionamento e di misurazione dello scarico subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo.

Gli oneri di acquisto, di messa in opera, di manutenzione e gestione dei dispositivi di cui al presente articolo saranno a totale carico del titolare dello scarico autorizzato.

I risultati di tali autocontrolli dovranno essere messi a disposizione del Consorzio ogniqualvolta ritenga opportuno richiederle.

ART. 20 – APPROVVIGIONAMENTO AUTONOMO D'ACQUA

I titolari di insediamenti allacciati alla rete fognaria devono comunicare al Consorzio Z.I.P.R., entro il 31 gennaio di ogni anno, la quantità di acqua prelevata nell'anno solare trascorso e la relativa fonte di approvvigionamento. Tale obbligo è descritto ed evidenziato nel disciplinare definito nell'atto di autorizzazione allo scarico rilasciato dal Consorzio stesso.

CAPO IV: OPERE DI ALLACCIAMENTO

ART. 21 - OPERE DI ALLACCIAMENTO IN SEDE STRADALE

L'allacciamento alla rete fognaria degli stabili in corso di esecuzione o già costruiti, avverrà a cura e spesa degli interessati, sotto la sorveglianza di un tecnico del Consorzio.

Prima di eseguire i lavori di allacciamento alla rete fognaria consortile bianca e nera, all'esterno della proprietà, la ditta ha l'obbligo di avvisare il Consorzio .

Nell'eventualità che l'azienda non provveda al rispetto delle modalità previste e alle prescrizioni impartite, il Consorzio Z.I.P.R. è autorizzato a farle rispettare provvedendo d'ufficio secondo l'Art.24 comma f) del presente Regolamento.

Le spese sostenute dal Consorzio saranno a carico dei proprietari, il rimborso versato non è comprensivo delle spese istruttorie per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

ART. 22 - RIPARAZIONE DEI CONDOTTI DI ALLACCIAMENTO

Le riparazioni delle tubazioni in sede stradale dal confine della proprietà al collettore principale sono eseguite dal Consorzio per La Z.I.P.R..

Nel caso si constatino rotture, ingombri o danni di qualsiasi genere cagionati dagli utenti, gli stessi sono tenuti a tutte le spese occorrenti al ripristino.

In tal caso verrà fatta contestazione al responsabile, in via amministrativa, con invito ad anticipare le spese occorrenti ed i diritti di visita e con diffida che, in caso di inadempienza, si provvederà d'ufficio redigendo apposito verbale di constatazione.

In tal caso, il Consorzio si riserva di recuperare quanto anticipato con le modalità di legge.

ART. 23 - DISPOSIZIONI EDILIZIE

Le opere per la canalizzazione interna degli stabili sono soggette alle disposizioni urbanistiche e al regolamento edilizio del Comune in cui è insediati l'immobile.

ART. 24 – AUTORIZZAZIONE AGLI ALLACCIAMENTI PER NUOVI INSEDIAMENTI E MODIFICHE DEGLI ESISTENTI

L'autorizzazione all' allacciamento alla fognatura consortile, per gli insediamenti di nuova realizzazione, è implicita nella concessione edilizia che il Comune rilascia dopo aver avuto il benestare del Responsabile Tecnico del Consorzio.

Nel caso in cui si verificassero delle necessità di modifica al sistema di fognatura interna già esistente o qualunque lavoro o variazione concernente gli allacciamenti alle fognature consortili la ditta è soggetta a nuova domanda di autorizzazione.

In tal caso, la nuova autorizzazione all'allacciamento è implicita nella procedura di modifica, della fognatura interna, ed è, quindi, soggetta alla procedura di denuncia di inizio attività edilizia (D.I.A.).

La richiesta di concessione edilizia e la denuncia di inizio attività è presentata al Consorzio ZIPR che provvederà all'inoltro della stessa al Comune di competenza, previa istruttoria e formulazione del relativo parere di conformità.

Il Consorzio ZIPR si riserva comunque la facoltà di richiedere ulteriori dati nel caso di concessione edilizia o di effettuare successive visite tecniche nel caso di denuncia di inizio attività prima di il relativo parere di conformità

La richiesta dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

- a) generalità del proprietario, comproprietario, o amministratore in caso di condominio, e codice fiscale/partita IVA;
- b) recapito e n. telefonico e di fax (se disponibile);
- c) numero degli utilizzatori previsti;
- d) riferimenti catastali;
- e) eventuale l'indicazione della fonte di approvvigionamento: con indicazione dell'eventuale misuratore di portata.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti elaborati:

- a) Relazione tecnico-descrittiva;
- b) estratto di mappa catastale in scala in carta semplice con l'ubicazione dell'insediamento e l'individuazione della proprietà;
- c) scheda tecnica come modello predisposto dal Consorzio ZIPR ;
- d) planimetria a cura di tecnico abilitato, in duplice copia, riportante le reti fognarie interne, dalla quale risulti chiaramente:
 - il tracciato delle condotte fognarie con l'indicazione dei manufatti (pozzetti, sifoni, eventuali vasche di pretrattamento, ecc...);
 - il diametro di dette condutture ed eventualmente la pendenza;
 - caratteristiche dimensionali dei manufatti e delle reti di scarico;
 - l'ubicazione del punto di allaccio alla rete fognaria pubblica.

L'elaborato di cui alla precedente lett. c) dovrà contenere l'indicazione di eventuali canalizzazioni, fosse settiche, pozzetti esistenti e quali di questi manufatti vadano soppressi o mantenuti prima dell'allacciamento richiesto.

Per la predisposizione degli elaborati grafici di cui al presente Capo si potrà fare riferimento, a titolo esemplificativo, alla norma UNI 9511 parte 5a "Rappresentazione delle installazioni. Segni grafici per sistemi di drenaggio e scarico acque usate".

ART. 25- CANALIZZAZIONE DI ALLACCIAMENTO

Le tubazioni eseguite dai concessionari in sede stradale, che servono all'allacciamento della canalizzazione degli stabili, resteranno di esclusiva proprietà del Consorzio.

ART. 26 - PRESCRIZIONI TECNICHE (allegati A – B)

a - Tutti i collettori terminali delle reti private di canalizzazione dovranno essere muniti alla loro estremità, di apposite vasche di cacciata o altri dispositivi sostitutivi precedentemente concordati per il lavaggio periodico di tutte le condutture. Le dimensioni di dette vasche ed i relativi dispositivi per la irrigazione periodica, dovranno essere determinati in base al volume degli scarichi relativi a tale conduttore.

- b - Per le immissioni nei collettori fognari stradali si dovranno usare solamente gli imbocchi predisposti durante la loro costruzione.
- c - A richiesta, il Servizio Tecnico Consorziiale fornirà tutte le indicazioni sui tipi e sulle dimensioni dei manufatti da impiegare e sulle modalità di posa in opera affinché il progetto di fognatura dello stabile possa essere idoneamente coordinato alle condizioni della rete di fognatura esistente.
- d - Le tubazioni private di scarico di ogni singolo stabile dovranno essere collegate direttamente e ciascuna separatamente alla fogna.
- e - I pozzetti di ispezione esterni alla proprietà dovranno essere di dimensioni 100x100 cm ,di facile apertura per eventuali ispezioni e campionamenti da parte dell'Ente e dovranno essere alla stessa altezza del campo.
- f - Il tubo di ingresso nei relativi pozzetti dovrà essere posizionato ad una quota superiore al fondo di almeno 30 cm al fine di garantire un facile campionamento delle acque scaricate per un controllo analitico, mentre lo scarico dovrà coincidere con il fondo del pozzetto.
- g - A richiesta del Servizio Tecnico Consorziiale, i proprietari dovranno fornire per iscritto entro quindici giorni dall'invito tutte le indicazioni relative e tutti gli scarichi esistenti ed alle necessità di predisporne di nuovi.
- h - Il Consorzio per la Z.I.P.R. ha facoltà di far rispettare il presente Regolamento anche provvedendo d'ufficio alle opere di allacciamento degli scarichi, di manutenzione ordinaria e straordinaria della fognatura privata, ponendo le relative spese a carico dei proprietari.
- i - Le colonne verticali di scarico collettrici degli apparecchi sanitari, distinte per acque bianche e per acque nere, ed i collettori principali della rete di fognatura interna devono essere prolungati fino al di sopra del tetto in modo da rendere possibile la ventilazione.

ART. 27 - VISITA TECNICA

Per i complessi di stabili di nuova costruzione, la rete di costruzione interna dovrà essere constatata regolare dal Servizio Tecnico Consorziiale, prima della sua attivazione

Alla visita dovrà presenziare il proprietario od il suo tecnico, col personale operaio necessario, i quali dovranno presentare tutto quanto occorrente per la verifica, a richiesta del funzionario consorziale incaricato.

La visita si limita alla constatazione della regolare esecuzione delle opere in relazione al presente Regolamento e alle prescrizioni date, nonché alla presunzione di buon funzionamento; ma da ciò non deriverà al Consorzio per la Z.I.P.R. alcuna responsabilità.

Sia allo scopo di constatarne lo stato di manutenzione e il funzionamento nei riguardi d'igiene, sia per esaminare se permangono le condizioni di fatto, in base alle quali viene autorizzato l'allacciamento alla fognatura consorziale, l'Amministrazione Consorziiale, a mezzo di suoi incaricati, potrà procedere nei tempi e nei modi stabiliti.

ART. 28 – MANUTENZIONE PULIZIA E RIPARAZIONE DEI MANUFATTI

Tutte le riparazioni, o più in generale gli interventi necessari per garantire il buon funzionamento degli allacciamenti privati ai collettori stradali, debbono essere sempre curati dallo scrivente Consorzio.

Qualora nel corso delle operazioni di manutenzione periodica dei collettori stradali, il Consorzio ZIPR constataste eventuali danni dovuti a manomissioni o cattivo uso degli allacciamenti privati

da parte degli utenti, a causa di trascuratezza, trasgressione ai regolamenti tutte le spese occorrenti per la rimessa dei manufatti fognari allo stato primitivo, nonché i costi per i relativi sopralluoghi, saranno a carico del soggetto che ha provocato il danno.

I titolari dello scarico dovranno eseguire periodicamente la pulizia delle proprie condotte di allacciamento alla rete consortile compresa quella dei pozzetti di ispezione che dovranno essere sempre accessibili e mai interrati, tramite sistema aspirante gestito da ditta iscritta alla Sezione regionale dell'Albo nazionale gestori ambientali I residui di tale pulizia delle fognature (CER 200306) dovranno essere conferiti ad impianto autorizzato.

CAPO V: PROCEDURE ED ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

ART.29 – PREMESSE

Le disposizioni e gli adempimenti amministrativi di cui al presente Capo si riferiscono al proprietario degli immobili e si applicano anche ai concessionari, agli usufruttuari ed agli altri soggetti aventi diritti analoghi.

Per gli scarichi di acque reflue industriali si farà riferimento al titolare dell'attività da cui origina lo scarico (titolare dello scarico), ovvero il Consorzio tra più stabilimenti, da individuare nel rappresentante legale (o procuratore) della ditta o del Consorzio.

Qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio, per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle loro attività di cui al secondo art 124 comma 2 del D.Lgs.152/06, la domanda dovrà essere presentata dal legale rappresentante del Consorzio. In allegato alla domanda di rinnovo o rilascio, i titolari di ogni singolo insediamento, dovranno allegare tutta la documentazione richiesta alla domanda stessa.

L'autorizzazione allo scarico sarà rilasciata in capo al Consorzio costituito ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette.

Nel caso in cui più insediamenti distinti tra loro, posti in locazione in un unico complesso immobiliare, scarichino in fognatura consortile in promiscuità, la domanda di autorizzazione dovrà essere presentata o dal proprietario del complesso immobiliare stesso, oppure da uno dei titolari dello scarico in questione che si assuma la responsabilità dello scarico finale. Ogni titolare di ogni singolo insediamento, dovrà provvedere ad allegare tutta la documentazione richiesta, compresa la delega al richiedente per la presentazione della domanda stessa.

L'autorizzazione allo scarico sarà rilasciata al proprietario o a uno dei titolari degli insediamenti allacciati che si assume la responsabilità dello scarico finale, ferme restando le responsabilità dei singoli rappresentanti delle attività suddette .

Tutte le autorizzazioni vengono rilasciate "salvo il diritto di terzi".

E' fatto obbligo del titolare dello scarico di controllare la corrispondenza dei dati indicati nelle autorizzazioni o nei nulla osta allo scarico e di segnalare con la massima tempestività al Consorzio ZIPR e, eventuali imprecisioni riscontrate.

Per la presentazione delle istanze di cui al presente Capo si deve utilizzare la modulistica predisposta dall'ufficio tecnico.

Per la presentazione delle istanze sono fatte salve le disposizioni e le procedure di cui al D.P.R.20.10.98, n. 447 e successive modifiche ed integrazioni, ("sportello unico per le attività produttive").

ART.30 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO PER IL RILASCIO, RINNOVO O CAMBIO DI TITOLARITA' DELL'AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA ALLO SCARICO

A) RILASCIO DELL' AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA PER NUOVO SCARICO E PER VARIAZIONE QUALI/QUANTITATIVA DELLO SCARICO PREESISTENTE E AUTORIZZATO

Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione allo scarico nella rete fognaria i titolari degli scarichi, dovranno inoltrare al Consorzio ZIPR, specifica domanda, sul modello predisposto dal Consorzio stesso – scaricabile dal sito (www.zipr.it), in carta legale o resa legale nella quale dovranno essere indicati:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del legale rappresentante;
- denominazione, sede legale, codice fiscale/partita IVA della Ditta;
- motivazione della richiesta
- indirizzo dell'insediamento per il quale viene richiesta l'autorizzazione allo scarico;
- il ricettore dello scarico (indicazione della tratta fognaria).

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

1. Planimetria dell'insediamento dotata di idonea legenda, in scala idonea, riportanti, fra l'altro:

- a) gli edifici con evidenziate le aree in cui vengono utilizzate acque di processo e/o per uso domestico;
- b) i percorsi delle reti di fognatura interna, separatamente per le acque di processo (comprese le acque di lavaggio e di raffreddamento), per le acque meteoriche, per le acque domestiche e assimilate ed altre acque (pozzi, vasche antincendio e altro);
- c) le apparecchiature, le opere per la depurazione e lo scarico delle acque;
- d) i/il pozzetti/o di ispezione intermedi e finale su cui effettuare i prelievi;
- e) la localizzazione degli scarichi (identificarli nel caso di più scarichi dal medesimo insediamento);

2. Relazione tecnica sul processo produttivo e sul sistema complessivo di scarico contenente, almeno, le seguenti informazioni:

- a) descrizione sintetica dei cicli produttivi dell'azienda e dei sistemi ausiliari di refrigerazione, riscaldamento, addolcimento acque, (quali generatori di vapore, compressori), delle sostanze e dei materiali utilizzati, con l'indicazione delle attività e delle sostanze che generano gli scarichi;
- b) schema a blocchi dell'utilizzo tecnologico delle acque all'interno del processo produttivo, con le indicazioni dei vari flussi e delle loro portate (acque utilizzate in produzione direttamente, di raffreddamento, nei servizi ausiliari, ...) – *vedi esempio riportato in scheda tecnica campo 4;*

- c) gestione delle acque meteoriche con riferimento alle superfici soggette ad attività produttive (lavorazioni, lavaggi, ...) anche passive (**depositi di rifiuti, materie prime, prodotti,...**) esposti al loro dilavamento e che trasportino con sé elementi residuali dell'attività (vedi compilazione campo 4 Sezione B4).
3. **Relazione tecnica** ed elaborati grafici sui sistemi di scarico e sul processo depurativo, contenente, almeno, le seguenti informazioni:
- a) descrizione dei sistemi di raccolta, depurazione e scarico delle acque di processo descrivendo il processo di depurazione, con riferimento:
- alle portate,
 - agli inquinanti,
 - alla funzionalità delle apparecchiature installate,
 - alla gestione, ai dispositivi e procedure di controllo,
 - all'utilizzo di reagenti (quantità e caratteristiche),
 - al rispetto dei limiti di legge;
- b) descrizione dei sistemi di raccolta, depurazione e scarico delle acque meteoriche di dilavamento descrivendone, fra l'altro, i sistemi di abbattimento degli inquinanti
- c) schema a blocchi del sistema di depurazione fino allo scarico (compreso il pozzetto assunto come punto di misurazione dello scarico stesso);
4. **Scheda Tecnica** di rilevamento dello scarico di acque reflue datata e firmata dal titolare predisposta e approvata dal CDA del Consorzio ZIPR e reperibile sul sito (www.zipr.it);

B) RINNOVO O CAMBIO DI TITOLARITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE IN FOGNATURA CONSORTILE BIANCA E NERA

Per ottenere il rinnovo o il cambio di titolarità dell'autorizzazione allo scarico nella rete fognaria consortile i titolari degli scarichi dovranno inoltrare al Consorzio ZIPR, specifica domanda, modello predisposto dal Consorzio stesso – scaricabile dal sito (www.zipr.it/it_lock/download.asp#moduli), in carta legale o resa legale nella quale dovranno essere indicati:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del legale rappresentante;
- denominazione, sede legale, codice fiscale/partita IVA della Ditta;
- indirizzo dell'insediamento per il quale viene richiesta l'autorizzazione allo scarico;
- il ricettore dello scarico (indicazione della tratta fognaria);
- dichiarazione: che lo scarico attualmente in essere non ha caratteristiche qualitative e quantitative diverse rispetto allo scarico precedentemente autorizzato;
- dichiarazione: che il sistema complessivo di scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, i mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di depurazione e di scarico non sono variati rispetto a quelli descritti ed indicati nella documentazione allegata alla precedente richiesta di autorizzazione

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

1. **Breve relazione** descrittiva dell'attività e del sistema di trattamento delle acque reflue da cui si evidenzia il sistema complessivo di scarico, ivi comprese le operazioni ad esso

funzionalmente connesse, i mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di depurazione e di scarico;

2. **Scheda Tecnica** di rilevamento dello scarico di acque reflue datata e firmata dal titolare predisposta e approvata dal CDA del Consorzio ZIPR e reperibile sul sito (www.zipr.it).
3. **Copia dell'atto notarile** nel caso in cui sia avvenuto un cambio della struttura societaria.

ART.31 - ISTRUTTORIA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DELLE ACQUE RFLUE IN FOGNATURA CONSORTILE

Alla presentazione della domanda si apre un iter istruttorio che prevede:

- a. verifica della completezza descrittiva della documentazione per la conoscenza completa dello scarico
- b. eventuali atti intermedi necessari all'istruttoria, quali ad esempio:

RICHIESTA DI INTEGRAZIONI

- c. comunicazioni e/o precisazioni prescrittive in merito all'ottemperamento agli obblighi di legge
- d. sopraluogo di verifica in generale dell'attività, dei sistemi di scarico e depurazione al fine del rispetto di quanto previsto dalla legislazione e dal Consorzio
- e. eventuale campionamento dello scarico da effettuarsi:
 - per le domande di autorizzazione preventiva: dopo il rilascio dell'autorizzazione e l'attivazione dello scarico e secondo le modalità ed i tempi indicati dalle procedure del Consorzio;
 - per le domande di rinnovo: prima del rilascio dell'autorizzazione.
- f. il computo degli oneri a carico del Titolare dello scarico e la relativa comunicazione ai fini del ritiro dell'atto autorizzativo.

Nell'ambito dell'istruttoria il Consorzio si riserva comunque la facoltà di richiedere ulteriori dati o di effettuare successive visite tecniche prima di concedere l'autorizzazione allo scarico.

Nel caso di scarichi con presenza di sostanze radioattive dovrà essere allegata una relazione tecnica specialistica attestante che le acque reflue non rientrano nel caso riportato all'art.18, comma 2, lett. d) del DLsg 152/06. Il Consorzio si riserva di richiedere ulteriori informazioni e di non accettare nella rete fognaria tali effluenti, anche in presenza dello specifico provvedimento autorizzativo adottato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di smaltimento di rifiuti radioattivi.

ART.32 - RIESAME DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'ALLACCIAMENTO E/O ALLO SCARICO. ACCERTAMENTI DI ASSIMILABILITÀ

Il Consorzio si riserva la facoltà di riesaminare e se necessario adeguare, i provvedimenti di autorizzazione rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento.

Le autorizzazioni allo scarico di cui al presente Regolamento potranno essere periodicamente riesaminate e se necessario adeguati. Le disposizioni in essi contenuti potranno essere superate, modificate o integrate dall'emanazione di norme statali o regionali rilevanti per il settore della

tutela delle acque dall'inquinamento, in particolare per quanto attiene ai criteri di assimilabilità o alle specifiche discipline regionali da adottarsi ai sensi del D.Lgs.152/06 .

Tutti i provvedimenti rilasciati dal Consorzio ZIPR e, indicati al presente articolo, sono soggetti ad accertamenti sulla mantenuta assimilabilità alle acque reflue domestiche delle acque di scarico immesse nella rete fognaria, mediante indagini sulla provenienza e sulla composizione degli scarichi idrici, anche con l'esecuzione prelievi e conseguenti determinazioni analitiche.

ART.33- LIMITI DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO

L'autorizzazione all'allacciamento e/o scarico nella rete fognaria è limitata allo stabile o agli stabili per i quali è stata richiesta l'autorizzazione e per quella consistenza di essi che risulta dalla documentazione presentata a corredo dell'istanza. Non potranno allacciarsi altre parti degli stabili stessi e tanto meno stabili contigui, ancorché della stessa proprietà, senza aver ottenuto la specifica autorizzazione all'allacciamento dal Consorzio ZIPR a seguito di nuova domanda ed aggiornamento della documentazione presentata.

L'autorizzazione per l'allacciamento alla rete fognaria di acque meteoriche (compresa l'eventuale frazione di prima pioggia eventualmente depurata) si limita alla superficie (mq) scolante dichiarata nella relativa istanza (pavimentazioni, coperture, zone permeabili, ecc...) e per la relativa destinazione d'uso delle aree esterne pavimentate da cui hanno origine le acque meteoriche immesse nella rete fognaria (presenza o meno di determinate sostanze che devono essere trattate prima dello scarico).

L'autorizzazione per l'immissione nella rete fognaria dei rilasci idrici, si limita allo scarico o agli scarichi denunciati o evidenziati nella relativa domanda di ammissione al servizio ed espressamente riportati nell'autorizzazione allo scarico rilasciato al richiedente.

L'autorizzazione allo scarico per le acque reflue industriali si riferisce alla tipologia di scarico o degli scarichi (caratteristiche quali-quantitative e provenienza) denunciati o evidenziati nella domanda di autorizzazione ed espressamente riportati sull'atto autorizzativo stesso.

ART.34 OBBLIGHI IN CASO DI VARIAZIONI

I titolari degli stabilimenti industriali soggetti ad autorizzazione allo scarico dovranno richiedere **nuova autorizzazione** allo scarico:

- per ogni diversa destinazione, ampliamento o ristrutturazione dell'insediamento a seguito delle quali vi sia una modificazione delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico autorizzato;
- in caso di trasferimento in altro luogo dell'attività;
- cambio di attività ;

Dovranno altresì:

- comunicare ogni qualsiasi variante da apportare alle condotte stesse sino al punto di recapito della condotta nella rete fognaria, nonché l'eventuale spostamento del punto assunto per il controllo dei limiti di accettabilità dello scarico (pozzetto d'ispezione);
- comunicare ogni mutamento che, successivamente alla data del rilascio dell'autorizzazione allo scarico, intervenga nella situazione di fatto in riferimento all'attività da cui ha origine lo scarico ed alla natura delle materie prime e delle sostanze utilizzate;

- segnalare, con apposita comunicazione scritta, l'eventuale cessione o cambio di attività, di proprietà o di ragione sociale, e l'eventuale variazione del nominativo del titolare dello scarico.

In caso di variazione del soggetto titolare dello scarico è fatto obbligo di chiedere la volturazione dell'autorizzazione

ART.35 - CESSAZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIAMENTO ALLO SCARICO

Qualora per qualsiasi motivo uno scarico venga a cessare il titolare dovrà informare mediante lettera raccomandata il Consorzio ZIPR che disporrà i conseguenti provvedimenti di competenza.

ART.36 - NEGAZIONE, REVOCA E RETTIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO E/O ALL'ALLACCIAMENTO

Sarà negata l'autorizzazione allo scarico o all'allacciamento nel caso che all'atto della presentazione della relativa istanza si evidenzi il mancato rispetto delle disposizioni di legge, di quelle regolamentari o delle prescrizioni fornite per l'allacciamento alla rete fognaria ovvero qualora la domanda presentata risulti mendace, lacunosa od erronea.

Potrà essere negata la realizzazione di un allacciamento alla rete fognaria qualora la condotta non risulti idonea a raccogliere ed allontanare le acque reflue oppure lo scarico che si intende immettere presenti caratteristiche qualitative/quantitative incompatibili con il sistema depurativo del Consorzio ZIPR.

A seguito dell'emanazione dell'atto di diniego dell'autorizzazione potrà essere presentata nuova istanza contenente soluzioni tecniche e progettuali alternative, tendenti a rimuovere le cause che hanno comportato l'adozione del provvedimento di diniego, ovvero il materiale mancante nei casi previsti all'art. 49 comma 2. Il nuovo procedimento amministrativo non comporta la reiterazione della documentazione conforme già presentata a corredo della precedente domanda.

Le autorizzazioni rilasciate possono essere revocate in qualunque momento, qualora il Consorzio ZIPR o altri Enti di controllo, rilevino, per lo scarico in esame, violazioni alla normativa vigente, mancato rispetto del Regolamento e dei valori limite di emissione o comunque pericoli anche potenziali per la salute e la sicurezza pubblica o per l'ambiente.

Qualora nei provvedimenti di autorizzazione allo scarico vengano commessi errori di trascrizione o di natura tecnica, amministrativa o giuridica il Consorzio ZIPR provvede all'avvio del procedimento per la rettifica dell'atto.

ART.37 - DENUNCE PERIODICHE E TRASMISSIONE REFERTI ANALITICI DI AUTOCONTROLLO

I titolari degli stabilimenti industriali già classificati "insediamenti produttivi" ai sensi dell'art.1 quater D.L. 10.08.1976 n. 544, convertito dalla legge 08.10.1976, n. 690, qualora attuino un cambiamento quali/quantitativo dello scarico, devono comunicare al Consorzio ZIPR, le caratteristiche qualitative e quantitative degli scarichi di acque reflue industriali immessi nella rete fognaria.

I titolari degli scarichi di acque reflue industriali dovranno effettuare, se richiesto specificatamente nel disciplinare dell'autorizzazione allo scarico, dei controlli analitici sulle acque scaricate in fognatura consortile, i referti analitici di autocontrollo, dovranno riportare i parametri caratteristici dello scarico, con le modalità e nel rispetto delle scadenze prescritte nell'autorizzazione allo scarico.

Il titolare dello scarico, ogniqualvolta l'autocontrollo evidenziasse un superamento del valore limite di emissione di legge (Tab.3 Allegato 5 parte terza del D.Lgs.152/06) ha l'obbligo di denunciare il superamento, oltre a tutti gli enti preposti anche al Consorzio e di eseguire immediatamente tutti gli interventi e le opportune eventuali modifiche ed interventi necessari a riportare le concentrazioni del parametro rilevato al di sotto dell'80% del valore limite di legge e successiva presentazione del certificato analitico.

La mancata presentazione delle analisi di cui al presente articolo comporta l'esecuzione dei prelievi e dei successivi accertamenti analitici da parte del Consorzio , che potrà avvalersi anche dell'ausilio di terzi incaricati (es. Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente), a totale carico del titolare dello scarico inadempiente.

Il Consorzio si riserva il diritto di prescrivere autocontrolli anche ai titolari di scarichi di acque reflue domestiche, assimilabili, meteoriche e di rilasci idrici.

I risultati di tutti gli autocontrolli dovranno essere messi a disposizione del Consorzio ogniqualvolta ritenga opportuno richiederli.

L'eventuale presentazione dei referti di cui sopra sarà oggetto di prescrizione nell'autorizzazione allo scarico.

Fatti salvi gli obblighi di autocontrollo delle acque reflue immesse nella rete fognaria da parte dei titolari degli scarichi di acque reflue industriali, l'Ente gestore, si riserva di effettuare prelievi e successive determinazioni analitiche, secondo un piano di monitoraggio programmato (scarichi ditte), a carico del Consorzio ZIPR per verificare il rispetto dei valori limite di emissione e delle prescrizioni contenute negli atti autorizzativi rilasciati.

Ogniqualvolta i controlli evidenziassero:

- il superamento del 90% ma non il valore limite di emissione Tabella 3 Allegato 5 parte terza D.Lgs.152/06 la ditta verrà informata ed invitata ad attuare tutte le modifiche e gli interventi necessari a riportare le concentrazioni del parametro rilevato al di sotto dell'80% del valore limite di legge e successiva presentazione del certificato analitico.
- il superamento del valore limite di emissione Tabella 3 Allegato 5 parte terza D.Lgs.152/06 la ditta verrà informata ed invitata ad attuare tutte le modifiche e gli interventi necessari a riportare le concentrazioni del parametro rilevato al di sotto dell'80% del valore limite di legge. Il Consorzio effettuerà dei successivi controlli analitici che verranno addebitati al titolare dello scarico.

CAPO VI: NORME FINANZIARIE

ART.38 - TARIFFA O DIRITTI

La tariffa per il servizio di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque reflue, domestiche o assimilate, è fissata e periodicamente aggiornata con provvedimento del Consorzio ZIPR in base alla L.R. 13/05.

Le quote di tariffa del presente capo sono dovute dagli utenti anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi.

Sono soggetti al pagamento delle quote di Tariffe tutti gli insediamenti fisicamente allacciati alle fognature o alle stesse allacciabili, ai sensi del presente regolamento.

Per gli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilabili, che si approvvigionano eventualmente da pubblico acquedotto la tariffa è riscossa con modalità e periodicità definiti dal Consorzio ZIPR.

La tariffa per gli scarichi è differenziata secondo la tipologia degli scarichi stessi:

- Tariffa per scarichi industriali e/o assimilate domestiche in **fognatura nera** che rispettano i valori limite di emissione di tabella 3 allegato 5, Parte Terza al D.Lgs.152/06;
- Tariffa per scarichi industriali di raffreddamento e/o meteoriche che trasportano con se elementi residuali da attività e stoccaggi in aree esterne presso l'insediamento in **fognatura bianca** che rispettano i valori limite di emissione di tabella 3 allegato 5, Parte Terza al D.Lgs.152/06
- Tariffa per scarichi industriali **con superamento dei valori limite** di emissione di tabella 3 allegato 5 Parte terza al d.lgs 152/06.

ART.39 - TARIFFA PER SCARICHI INDUSTRIALI E/O ASSIMILATE DOMESTICHE IN FOGNATURA NERA CHE RISPETTANO I VALORI LIMITE DI EMISSIONE DI TABELLA 3 ALLEGATO 5, PARTE TERZA AL D.LGS.152/06

Per la determinazione della tariffa di cui al presente articolo, il volume d'acqua scaricata è quello dichiarato dal titolare dello scarico in sede di denuncia annuale ovvero quello effettivamente accertato anche sulla base di eventuali sistemi di misurazione del flusso degli scarichi eventualmente imposti dal Consorzio ZIPR.

Per gli insediamenti caratterizzati da scarichi misti di acque reflue domestiche/assimilabili e acque reflue industriali qualora non sia possibile determinare in modo certo (es. a mezzo di separati misuratori) le quantità di acqua scaricata per ogni singolo utilizzo si applicherà la tariffa più elevata sull'intero volume scaricato.

ART.40 - TARIFFA PER SCARICHI INDUSTRIALI DI RAFFREDDAMENTO E/O METEORICHE CHE TRASPORTANO CON SE ELEMENTI RESIDUALI DA ATTIVITÀ E STOCCAGGI IN AREE ESTERNE PRESSO L'INSEDIAMENTO IN FOGNATURA BIANCA CHE RISPETTANO I VALORI LIMITE DI EMISSIONE DI TABELLA 3 ALLEGATO 5 ,PARTE TERZA AL D.LGS.152/06

Per la determinazione della tariffa di cui al presente articolo, il volume d'acqua scaricata è quello dichiarato dal titolare dello scarico in sede di denuncia annuale ovvero quello effettivamente accertato anche sulla base di eventuali sistemi di misurazione del flusso degli scarichi eventualmente imposti dal Consorzio ZIPR.

Per gli insediamenti caratterizzati da scarichi misti di acque reflue industriali di raffreddamento e meteoriche qualora non sia possibile determinare in modo certo (es. a mezzo di separati misuratori) le quantità di acqua scaricata per ogni singolo utilizzo si applicherà la tariffa più elevata sull'intero volume scaricato.

ART.41 - TARIFFA PER SCARICHI INDUSTRIALI CON SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE DI EMISSIONE DI TABELLA 3 ALLEGATO 5 PARTE TERZA AL D.LGS 152/06

La determinazione e le modalità di pagamento degli importi relativi ai servizi in parola relativamente alle acque reflue con parametri eccedenti i limiti di Tabella 3 allegato 5 Parte Terza al D.Lgs.152/06, saranno stabiliti a mezzo di apposita convenzione tra il Consorzio ZIPR competente e la Ditta autorizzata.

Per la determinazione della tariffa di cui al presente articolo, il volume d'acqua scaricata è quello dichiarato dal titolare dello scarico in sede di denuncia annuale ovvero quello effettivamente accertato anche sulla base di eventuali sistemi di misurazione del flusso degli scarichi eventualmente imposti in sede di autorizzazione .

Il rimborso degli eventuali costi sostenuti dal Consorzio ZIPR a causa di danni cagionati alla rete fognaria o all'impianto di depurazione dallo scarico autorizzato in deroga alla Tabella 3 allegato 5 Parte terza al D.Lgs.152/06 non sono compresi nel corrispettivo.

Sono fatti salvi gli effetti delle autorizzazioni allo scarico, delle convenzioni e gli importi già stabiliti antecedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento.

ART.42- IMPOSIZIONE, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO DELLA TARIFFA

Per le modalità di imposizione, riscossione e contenzioso con l'utenza, si applicheranno le disposizioni riportate nella circolare del Ministero delle Finanze n. 177/E del 05.10.2000 pubblicata sulla G.U. N. 247 del 21.10.2000 avente per oggetto "Canone o diritto per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque chiarimenti in ordine alla disciplina applicabile.

Il recupero della prestazione pecuniaria a carico dell'insediato sarà effettuato applicando i termini di prescrizione quinquennale e di decadenza previsti rispettivamente dagli articoli 2948 e 2964 e segg. del Codice Civile.

Nel caso di omessa denuncia nei termini prescritti, il Consorzio ZIPR provvede ad inoltrare all'insediato apposito sollecito con invito di presentazione della stessa entro il termine perentorio di 30gg. Qualora l'insediato non provvede saranno applicate le sanzioni di cui al Capo 8.

ART.43 - RIMBORSI PER SOGGETTI CHE DOCUMENTINO ROTTURE DELLE TUBAZIONI DI ADDUZIONE

Gli utenti che, a causa di accidentali e documentate rotture delle tubazioni dell'acqua potabile, abbiano dovuto corrispondere elevati diritti di fognatura e depurazione, potranno, dopo la presentazione di apposita istanza, ottenere il rimborso del maggior corrispettivo versato.

A tale proposito il richiedente dovrà allegare alla domanda di rimborso la seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale l'insediato dichiara la causa della rottura, la localizzazione della stessa ed il mancato recapito dell'acqua fuoriuscita nella rete fognaria pubblica, senza quindi usufruire dei pubblici servizi di fognatura e depurazione;
- eventuale documentazione relativa all'intervento di riparazione dell'impianto.

Dalle bollette dei due anni precedenti verrà calcolato il consumo medio giornaliero che sarà quindi rapportato al periodo in questione al fine di ottenere il volume d'acqua su cui applicare il corrispettivo di fognatura e depurazione.

All'insediato verrà rimborsata la differenza tra il maggior corrispettivo corrisposto e quello ricavato con il criterio descritto al comma precedente.

Il Consorzio ZIPR provvederà a rimborsare l'insediato solamente nel caso in cui l'importo effettivamente corrisposto risulti essere maggiore del 20% del canone ricavato con il criterio sopra descritto. In caso di rimborso il Consorzio ZIPR trattiene le spese relative all'istruzione della pratica.

CAPO VII: ISPEZIONI E CONTROLLI

ART.44 - AUTORITÀ PREPOSTA AI CONTROLLI

I controlli, gli accertamenti ed i sopralluoghi interessanti gli scarichi, sono di competenza del Consorzio .

In ogni caso l'Autorità d'Ambito o il Consorzio ZIPR, per quanto riguarda il controllo sulla qualità degli scarichi e l'applicazione delle disposizioni del presente Regolamento potrà avvalersi anche di terzi, quali ad esempio:

- a) Unità Operative dell'Azienda per i Servizi Sanitari competenti per il territorio;
- b) Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.);
- c) Polizia Municipale;
- d) Organi di polizia Giudiziaria;
- e) Professionisti incaricati (dotati di apposito cartellino di riconoscimento rilasciato dal Consorzio ZIPR).

Il personale incaricato dal Consorzio ZIPR può accedere negli insediamenti, in qualsiasi momento, per verificare il rispetto del presente Regolamento.

ART.45 - ISPEZIONI E CONTROLLI

Il soggetto incaricato del controllo è autorizzato a effettuare le ispezioni, i controlli ed i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

Il titolare dello scarico è tenuto a fornire tutte le informazioni richieste, e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.

Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al Capo 8 del presente Regolamento, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico, il Consorzio ZIPR procederà secondo la gravità dell'infrazione:

- a) alla diffida, stabilendo un termine perentorio entro il quale devono essere eliminate le irregolarità (ai fini del presente Regolamento tale termine non potrà essere superiore a 60 gg. salvo casi particolari);
- b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione allo scarico per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica, l'ambiente e per la corretta gestione delle reti fognarie ed i processi depurativi;
- c) alla revoca dell'autorizzazione allo scarico in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

ART.46 - CONTROLLI QUALITATIVI DEGLI SCARICHI

Le determinazioni analitiche ai fini del controllo di conformità degli scarichi di acque reflue industriali sono di norma riferite ad un campione medio prelevato nell'arco di tre ore. L'autorità preposta al controllo può, effettuare il prelievo su tempi diversi al fine di ottenere il campione

più adatto o più efficace a rappresentare lo scarico qualora lo giustificino particolari esigenze quali quelle derivanti: dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione dello scarico, dalle caratteristiche del ciclo tecnologico, del tipo di scarico (in relazione alle caratteristiche di continuità dello stesso), dal tipo di accertamento (accertamento di routine, accertamento di emergenza, ecc...).

Fatto salvo quanto diversamente specificato nella Tab. 3 Allegato 5, Parte Terza al D.Lgs.152/06 circa i metodi analitici di riferimento, rimangono valide le procedure di controllo, di campionamento e di misura definite dalla normativa in essere prima dell'entrata in vigore del D.Lgs.152/06 e saranno aggiornate con apposito decreto ministeriale su proposta dell'APAT.

Il titolare dello scarico è obbligato a consentire l'installazione dei sistemi di campionamento mobili (campionatori automatici dello scarico), da parte del soggetto incaricato del controllo, durante le fasi di prelievo presso lo stabilimento. In sede di campionamento, è facoltà del soggetto incaricato di accertare contestualmente i flussi interni dello stabilimento, le fasi dei cicli di lavorazione che coinvolgono l'utilizzo dell'acqua e lo stato di funzionamento dei presidi depurativi eventualmente adottati.

ART.47- CONTROLLO DELLE UTENZE ALLACCIATE ALLA RETE FOGNARIA

Ai fini di un corretta gestione delle reti fognarie e del depuratore il Consorzio ZIPR è autorizzato ad effettuare, anche a mezzo di personale esterno incaricato, specifiche indagini a campione o con metodo sistematico allo scopo di verificare e/o aggiornare il numero e la tipologia delle utenze allacciate, il rispetto degli obblighi di cui all'art. 6 del presente Regolamento e la corretta applicazione all'utenza, della tariffa dovuta per il servizio prestato.

Avviso dell'obbligo di allacciamento alla rete fognaria: Qualora il Consorzio ZIPR venga a conoscenza o rilevi, la presenza di scarichi non allacciati alla rete fognaria provenienti da fabbricati siti in zone servite dalla rete fognaria, comunica, a mezzo di apposito avviso A/R, al titolare dello scarico, le modalità ed i tempi per la presentazione della domanda di allacciamento alla rete fognaria e per la successiva realizzazione delle opere.

Ordinanza di allacciamento: Nei confronti di coloro che non avessero realizzato l'allacciamento nei tempi e nei modi prescritti, il Consorzio ZIPR provvederà ad emettere un'ordinanza per ogni singolo caso determinando gli adempimenti da eseguire ed i relativi termini. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 70, le spese per effettuare i rilievi, gli accertamenti, ed i sopralluoghi necessari all'istruttoria della pratica ed alla successiva predisposizione dell'ordinanza di allacciamento sono a carico del soggetto inadempiente.

Esecuzione d'ufficio: Quando siano inutilmente trascorsi i termini fissati nell'ordinanza di cui al comma precedente, nel caso la stessa sia stata adottata ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs.18.08.2000 n. 267, il Consorzio ZIPR, senza pregiudizio del procedimento amministrativo e penale, potrà provvedere d'ufficio, a totali spese dei titolari inadempienti, alla chiusura dello scarico non conforme in essere e all'esecuzione delle opere di allacciamento o adeguamento necessarie applicando contestualmente le sanzioni previste dalla legge e dal presente Regolamento.

Le procedure di cui sopra si applicano inoltre quando vengano riscontrate altre violazioni alle disposizioni ed ai divieti fissati dal presente Regolamento, anche negli stabili o nelle installazioni già allacciati alla rete fognaria ("avviso di adeguamento" e provvedimenti di "ordinanza di adeguamento"), salva la facoltà del Consorzio di provvedere alla chiusura temporanea dello scarico, qualora necessaria.

L'inosservanza dei provvedimenti consortili potrà comportare la dichiarazione di inagibilità/inabitabilità temporanea dei locali e la segnalazione all'Autorità preposta. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di cui al Capo 8.

CAPO VIII: SANZIONI

ART.48 - SANZIONI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 152/06

Per la violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs 152/06 , in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, si applicano le sanzioni amministrative e penali previste agli articoli 133, 134, 136, 135, 137, 138, 139, 140 del decreto stesso..

ART. 49 - SANZIONI REGOLAMENTARI

Le contravvenzioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento per le quali non siano già previste specifiche sanzioni amministrative disposte da normative nazionali o regionali, sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 100,00 (cento euro) ad un massimo di €1000,00 (mille euro), come istituite con l'approvazione del presente Regolamento.

ART. 50 -ALTRE SANZIONI

Per quanto non espressamente riportato agli articoli precedenti di questo Capo si applicano le sanzioni amministrative e penali previste dalle norme e dalle disposizioni applicabili caso per caso che qui si intendono richiamate, ed in particolare:

- Regio Decreto 27.07.1934, n. 1265;
- Codice Penale;
- L. 28.02.85 n. 47;
- L.R. 19.11.1991 n.52 e L.R. 12.11.1997 n. 34;
- D.Lgs. 05.02.97, n. 22;
- D.Lgs. 27.01.1992, n. 95;
- Codice della Strada (D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, pubblicato sul S.O. 114 del 18.05.1992).

ART. 51 -DANNI

Chiunque provochi deterioramenti o danni alle opere fognarie, all'impianto di depurazione ed a qualunque manufatto di proprietà del Comune o del Consorzio , è tenuto al completo risarcimento nei modi e nei tempi previsti dalle leggi vigenti. Qualora il fatto costituisca reato, verranno applicate le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle altre specifiche disposizioni vigenti in materia.

CAPO IX: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 52 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Fatto salvo quanto riportato al comma precedente i titolari di scarichi di acque reflue industriali esistenti ed autorizzati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono sottoposti all'obbligo del rispetto dei nuovi valori limite di emissione dalla data di approvazione del Regolamento stesso.

I titolari di scarichi per i quali l'obbligo di autorizzazione allo scarico è stato introdotto dal D.Lgs 152/06 provvedono alla richiesta dell'autorizzazione in conformità al presente Regolamento entro i termini previsti.

Fermo restando l'obbligo di autorizzazione allo scarico per le acque reflue domestiche che non recapitano nelle reti fognarie ed i divieti di scarico di cui all'art. 103 del D.Lgs 152/06 e salvo quanto previsto all'art. 68, i titolari di insediamenti esistenti localizzati sulle aree dei territori comunali raggiunte dalla rete fognaria, provvedono entro i termini di legge a presentare domanda di allacciamento alla rete fognaria secondo le modalità di cui al presente Regolamento.

Gli scarichi provenienti dagli insediamenti già classificati come "civili" o "assimilabili civili" autorizzati tacitamente, qualora non siano intervenute modificazioni sostanziali agli scarichi, si intendono autorizzati dal presente Regolamento, in quanto sempre ammessi, alla condizione che gli scarichi immessi nella rete fognaria siano costituiti da acque reflue domestiche o assimilabili (con caratteristiche equivalenti) anche se in miscuglio con acque meteoriche e che gli allacciamenti siano conformi a quanto previsto dal presente Regolamento. E' comunque fatta salva la possibilità dell'Autorità d'Ambito di provvedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in forma espressa, di prescrivere i pretrattamenti, l'adeguamento delle reti o degli allacciamenti ovvero di richiedere documentazione tecnica ad integrazione di quella già presentata, per le necessità di archivio.

Sono fatte salve le altre disposizioni transitorie di cui all'art. 170 del D.Lgs.152/06 successive modifiche ed integrazioni, e le disposizioni previste dal presente Regolamento

ART. 53 - DISPOSIZIONI PRECEDENTI

Il presente Regolamento sostituisce i seguenti TITOLI, CAPI e ARTICOLI del Regolamento denominato "PER IL FUNZIONAMENTO E LA GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI DELLA ZONA INDUSTRIALE ":

TITOLO 7° - REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA DELLA Z.I.P.R.

C A P O 1° , ART. 43 - ART. 44 - ART. 45 - .ART. 46 - ART. 47 - ART. 48;

C A P O 2° , ART. 49 - ART. 50 - ART. 51 - ART. 52 - ART. 53;

CAPO 3° , ART. 54 - ART. 55 - ART. 56 - ART. 57 - ART. 58 - ART. 59 - ART. 60 - ART. 61 - ART. 62 - ART. 63;


CAPO IV° , ART. 64 - ART. 65 - ART. 66 - ART. 67 - ART. 68 - ART. 69

Sono abrogate tutte le disposizioni precedenti non conformi a quelle contenute nel presente Regolamento.

Approvato con deliberazione dell'Assemblea Generale N° 8 del 29/04/2008

ALLEGATO A

“Schema a blocchi ” per l’individuazione delle acque da cui si generano gli scarichi parziali e terminali:



Di norma, l’immissione degli scarichi di acque reflue in fognatura bianca e fognatura nera, dovrà avvenire mediante n. 2 collettori dotati di Pozzetto di Ispezione esterno la recinzione di proprietà. Inoltre, salvo diverse indicazioni del Consorzio Ponte Rosso impartite sulla base delle caratteristiche quali-quantitative degli scarichi (a,c,f,g), dovranno avere i seguenti recapiti:

- fognatura bianca per le acque di raffreddamento (a),
- fognatura bianca per le acque meteoriche con trascinamento di particelle e di inquinanti derivanti da attività anche passive (c),
- fognatura nera per gli scarichi industriali (processi produttivi f, g).

ALLEGATO B

